

**Gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo - ID 661**

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

## **ERRATA CORRIGE**

Si rappresenta che, per un mero errore materiale, nell'elenco delle Unità di Produzione presso cui il fornitore deve prestare i servizi oggetto di gara, contenuto nell' Appendice A del Capitolato Tecnico, non è stata inclusa quella relativa all'ambulatorio della casa circondariale di Avezzano.

Conseguentemente, viene pubblicata nuovamente sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), l'Appendice A - "Unità di produzione e frequenze di ritiro", al Capitolato Tecnico di gara integrata con la descrizione della summenzionata unità di produzione.

Rimangono ferme ed invariate le altre disposizioni previste nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico di gara, in particolare, rimane fermo che il sopralluogo preventivo di cui al par. 1.3 del Disciplinare, dovrà essere effettuato esclusivamente presso i Presidi ospedalieri ivi indicati.

Inoltre, quale strumento di mero ausilio, si rende disponibile la versione elettronica della predetta "Appendice A-Unità di produzione e frequenze di ritiro" in formato Excel.

Tale strumento non integra né modifica la documentazione di gara pubblicata; si precisa che in caso di discordanza tra la versione dell'Appendice A in formato excel e quella firmata digitalmente prevale in ogni caso quest'ultima.

### **1) Domanda**

Il bando di gara per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto al punto III 1.3) penultimo capoverso afferma che "Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, penti l'esclusione dalla gara del RTI così composto".

Pertanto si chiede se l'impresa in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione può partecipare in associazione con un'altra Ditta che non possieda tali requisiti.

### **Risposta**

L'interpretazione è corretta. Rimane fermo che il RTI nel suo complesso deve possedere i requisiti di capacità economica e capacità tecnica nonché i requisiti relativi alla situazione giuridica così come richiesti dal Bando e secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara (si veda par. 4.2 , pag. 20, 21 e 22). Con riferimento ai requisiti relativi alla situazione giuridica dei concorrenti si precisa che questi devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) del punto III.2.1 del Bando il quale - fermo restando il possesso del requisito in capo al RTI nel suo complesso - deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

### **2) Domanda**

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.)

In riferimento a quanto disposto dal Bando (punto III.1.3) e dal Disciplinare di Gara (art. 4.1) siamo a chiedere se sia ammessa la partecipazione in Costituendo R.T.I. di un'impresa che da sola sia in grado di soddisfare tutti i requisiti tecnici ed economici di gara con un'impresa che invece da sola non sia in grado di soddisfare tutti i requisiti.

Ovvero siamo a chiedere se la partecipazione in R.T.I. sia ammessa per le sole aziende che da sole – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate dagli atti di gara – non siano in grado di soddisfare tutti i requisiti tecnici ed economici di partecipazione.

**Risposta**

Secondo le segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, così come richiamate nella *lex specialis* di gara, la partecipazione in RTI è consentita non solo tra imprese che non soddisfino da sole tutti i requisiti di partecipazione ma anche tra un'impresa che soddisfa da sola i requisiti e una o più imprese che invece non sono in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

Si veda inoltre la risposta al quesito n. 1.

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

(L'Amministratore Delegato)